

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi 16 – 02100 Rieti
Tel. 0746200799 – Fax 0746205755
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.rieti@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024 Comunicato Ufficiale N°62 del 27/03/2024 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

RISULTATI- GARE DI RECUPERO	Pag. 2
GIUSTIZIA SPORTIVA	Pag. 3
RECUPERO GARA	Pag.2

1 Risultati Gare DI RECUPERO

TERZA CATEGORIA					
DATA	GIORNATA				
23/03/24	6/R	CORESINA	TOFFIA SPORT	3	- 0
24/03/24	2/R	CITTA DI POGGIO MIRTETO	POL. MONTORIO ROMANO	0	- 0
	11/A	CITTA' DI MENTANA CALCIO 1947	PRO MARCELLINA	2-	2

1 Gare di RECUPERO

TERZA CATEGORIA					
DATA	GIORNATA			ORE	CAMPO
03/04/24	7/R	POL. MONTORIO ROMANO	SPES POGGIO FIDONI	15:30	stesso campo

2.Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo **Sig. Aguzzi Claudio** assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. **Sig. Tortorella Antonino** nella seduta del **25.03.2024**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1.CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 17/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

POL. MONTORIO ROMANO - SPES POGGIO FIDONI

RECLAMO

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui C.U. N 61LND del 21/03/2024;

esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme Federali, dalla società' SPES POGGIO FIDONI, con il quale si deduce che la gara in cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto la società' ASD POL. MONTORIO ROMANO ha indicato nella lista di gara consegnata all'Arbitro n. 22 giocatori(dal numero 1 al numero 22)di cui 11 in campo ed 11 in panchina, in trasgressione con la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio e che la FIGC,con C.U. del 20/04/2023 ha acconsentito, in deroga, anche per la stagione 2023-2024 e solo per gare nell'arbitro della LND

-la possibilità' di indicare n.9 giocatori di riserva per la scelta delle sostituzioni inoltre, la squadra avversaria, come da rapportino di fine gara, consegnatoci dal Giudice di gara, ha effettuato 4 sostituzioni di cui l'ultima comprendeva proprio il n 22.

Chiede, pertanto che alla società' ASD POL. MONTORIO ROMANO venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore, ovvero, che venga disposta la ripetizione dell'incontro in questione.

La società' ASD POL. MONTORIO ROMANO ha trasmesso a quest'Organo giudicante le proprie controdeduzioni, osservando che dall'avversa prospettazione non emergano elementi che possano minimamente aver influito e/o inciso sul regolare svolgimento della gara e sul risultato di questa. Sul punto si contesta precisamente quanto dedotto dalla Società' ricorrente, nella parte in cui viene sostenuto che la squadra avversaria ha effettuato 4 sostituzioni di cui l'ultima comprendeva proprio il n 22. E'infatti sufficiente analizzare il referto arbitrale per constatare in maniera nè indubbia nè incerta che il calciatore n. 22 (PETRONI Francesco) non sia effettivamente entrato in campo. Pertanto la Società' chiede il rigetto del ricorso di cui trattasi.

Esaminati gli atti ufficiali,

come noto fonte privilegiata di prova risulta che, in effetti, la Società ASD POL. MONTORIO ROMANO inseriva nella propria distinta di gara n. 22 calciatori, fra titolari e riserve, compresi il n 21 FIORAVANTI Gabriele ed il n 22 PETRONI Francesco.

Dalla indicazione delle 4 sostituzioni effettuate dalla medesima Società, come riportate correttamente dall'Arbitro, sia sul referto di gara, che sul rapportino consegnato alle società. NON risulta però nessuna sostituzione comprendente tali calciatori ed in specifico il n 22 (PETRONI), come invece asserito nel ricorso avanzato dalla società Spes Poggio Fidoni.

Di più, lo stesso Direttore di gara, in sede di richiesto supplemento dichiara che il calciatore n 22 Petroni Francesco è stato ammonito al minuto 41 del 2° tempo poiché dalla panchina protestava con parole o gesti e lo stesso non era tra i componenti della rosa titolari, nè è entrato successivamente tramite sostituzione.

In considerazione, pertanto, al comma 4 lett. C dell'Art.17 del C.G.S. che recita "quando si siano verificati nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di Giustizia Sportiva possono (omissis) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Nella vicenda in esame appare evidente che non si sono verificati fatti di natura tecnica, atteso il possesso del titolo di stare in gara da parte dei calciatori in esubero (essere in regola con il tesseramento e non avere squalifiche od altri procedimenti in corso),

seppure sia stata violata una norma non meramente di carattere formale.

Pertanto il ricorso è parzialmente fondato

PQM

DELIBERA

- a) di accogliere in parte il ricorso proposto dalla Società SPES POGGIO FIDONI;
- b) di disporre la ripetizione della gara di cui in epigrafe;
- c) di infliggere alla società ASD POL. MONTORIO ROMANO l'ammenda di euro 100;00 per errata compilazione della distinta di gara;
- d) di inibire il Sign. MOSCHETTI Domenico fino al 15/04/2024;
- e) il contributo va contabilizzato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 23/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FIORAVANTI MARCELLO (CORESINA)

Espulso perché, dopo essere stato ammonito, manteneva un comportamento antisportivo e minaccioso nei confronti dell'allenatore avversario.

SCARDOCCI MANOLO (TOFFIA SPORT)

Espulso per aver mantenuto un comportamento e un linguaggio minaccioso verso l'allenatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CECCARELLI EMANUELE (CORESINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NASTI EDOARDO (CORESINA)

VALZECCHI PIERLUIGI (TOFFIA SPORT)

VERGILI SAMRAT (TOFFIA SPORT)

GARE DEL 24/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCCI MICHELE (CITTA MENTANA CALCIO 1947)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALAMIDES LORENZO (SS PRO MARCELLINA)

VALERIANI REMO (SS PRO MARCELLINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRI LEONARDO (CITTA MENTANA CALCIO 1947)

PALAMIDES MARCO (SS PRO MARCELLINA)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al **Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 10 Aprile 2024.**

Publicato in Rieti il 27 Marzo 2024

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO
Raffaele Focaroli